

ADEMPIMENTI

Dichiarazioni: proroga con effetti su ravvedimenti e integrative

di Luca Caramaschi

La modifica contenuta nel **Decreto Crescita (D.L. 34/2019)** in materia di dichiarazioni fiscali non introduce la “solita” **proroga** temporanea ma rappresenta un **intervento strutturale** che, quindi, va ad interessare non solo il periodo di imposta 2018 ma anche i successivi periodi di imposta.

A partire dalla tornata dichiarativa di quest’anno e relativa al **periodo d’imposta 2018**, infatti, i contribuenti e gli intermediari avranno tempo per trasmettere le **dichiarazioni fiscali** fino al prossimo 2 dicembre 2019 (il nuovo termine del **30 novembre**, infatti, cadendo di sabato, subisce lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo).

È il nuovo [articolo 2 D.P.R. 322/1998](#), come modificato dall'[articolo 4-bis, comma 2, D.L. 34/2019](#), a stabilire che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:

- dalle **persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate** entro il **30 novembre** dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- dai **soggetti Ires**, entro **l’undicesimo mese successivo** a quello di chiusura del periodo di imposta.

Va, tuttavia, sottolineato che le **predette regole** trovano applicazione con riferimento ai soggetti che presentano un periodo di imposta coincidente con l’anno solare, mentre non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di **operazioni straordinarie** (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.), che continuano a seguire, quanto a termini di presentazione delle dichiarazioni, le **specifiche previsioni** contenute negli [articoli 5 e 5-bis D.P.R. 322/1998](#).

Ancora, l’allungamento dei tempi di presentazione, consentirà agli **ultra ritardatari**, che non dovessero rispettare nemmeno il nuovo termine, di effettuare l’invio delle dichiarazioni entro il **novantesimo giorno successivo** a quello della scadenza originaria.

Si tratta della cosiddetta **“dichiarazione tardiva”** che, in relazione al periodo d’imposta 2018, potrà quindi essere inviata entro il **2 marzo 2020** (in quanto il 1° marzo scade di domenica).

Restano in questo caso applicabili le **sanzioni** per eventuali **versamenti d’imposta non effettuati**, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.

L'allungamento dei termini, inoltre, produce il solito **“effetto a cascata”** sui termini previsti per integrazioni e correzioni delle dichiarazioni già predisposte, nonché sui termini previsti dall'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#) in tema di **ravvedimento operoso**.

Entro il prossimo **2 dicembre 2019** sarà quindi possibile integrare le dichiarazioni relative a **periodi d'imposta precedenti**.

Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2016, potrà presentare il modello **Redditi PF2017 integrativo** e indicare in esso il **credito da riportare nella successiva dichiarazione**.

Va in proposito ricordato che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **D.L. 193/2016**, è possibile presentare una nuova **dichiarazione a favore del contribuente** anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva: tale possibilità è il frutto della riscrittura della normativa in tema di **dichiarazioni integrative** contenuta nell'[articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998](#) che oggi prevedono il **principio della ritrattabilità della dichiarazione** sia a favore che a sfavore del contribuente **entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento**, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.

Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una **dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta**; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del **ravvedimento operoso**, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.

L'allungamento dei termini di presentazione, in particolare, della dichiarazione dei redditi produce benefici anche in relazione a quei contribuenti che fin dallo scorso 1° gennaio 2019 hanno, tramite presentazione telematica del modello F24, utilizzato in **compensazione orizzontale** i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap **per importi superiori a 5.000 euro annui**.

In tali casi si avrà quindi più tempo per far eseguire i controlli finalizzati al rilascio del cosiddetto **“visto di conformità”**.

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti esposti nelle **dichiarazioni relative al periodo di imposta 2018**.

Pertanto, la semplice esistenza del **credito sopra soglia** (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 5.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all'apposizione del visto.

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una **sanzione del 30%** ad ogni versamento effettuato in violazione di tale obbligo.

L'infedele attestazione dei controlli da parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione pari alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione del 30%.

Si ricorda, infine, che in generale (senza quindi entrare in questa sede nel merito di situazioni particolari) il soggetto che appone il visto di conformità è anche **obbligato alla trasmissione telematica** della dichiarazione, tranne l'ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione della dichiarazione da parte **dell'organo di controllo**.

Seminario di specializzazione

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE: ASPETTI GIURIDICI E OPERATIVI DELLA GESTIONE D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)